




divisione refining & marketing

Raffineria di Livorno  
Via Aurelia, 7  
57017 Stagno Livorno  
Tel. centralino +39 0586 948111  
www.eni.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0009397 del 18/04/2012

Livorno, 16 Aprile 2012

RAFLI DIR 61/67 2012 AB/fm  
Raccomandata A/R  
Anticipata a mezzo FAX/mail

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali - DIV VI RIS

Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
Fax 06 57225068

e p.c.:

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma

Fax 05 50072450

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Toscana

Dipartimento Provinciale di Livorno

Via Marradi, 144

57126 Livorno

Fax 055 5305615



Raffineria di Livorno

**Oggetto: Decreto DVA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria eni s.p.a. divisione r&m sita nei Comuni di Livorno e Collesalvetti - Richiesta di Modifica Non Sostanziale (ex art. 29-nonies del DLgs 152/06)**

Eni SpA divisione refining & marketing - Raffineria di Livorno trasmette con la presente istanza di modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010 ("AIA") regolante l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. sita nel Comune di Livorno.

enispA

Sede legale in Roma,  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Partita IVA 06905811005, R.E.A. Roma n.756433



**divisione refining & marketing**

Raffineria di Livorno  
Via Aurelia, 7  
57017 Stagno Livorno  
Tel. centralino +39 0586 948111  
www.eni.it

L'istanza di modifica riguarda la prescrizione tecnico-costruttiva relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al Quinto Punto della Sezione 10.7 dell'AIA e di seguito riportata, che impone la copertura per i siti di stoccaggio dei rifiuti finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici di tutte le tipologie di rifiuti, prescindendo dalle loro caratteristiche:

- (5) i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;

In particolare, la modifica richiesta consiste nel limitare tale prescrizione ai rifiuti pericolosi, in linea con il principio espresso in normativa che prevede che le condizioni di deposito, e con esse le misure di contenimento, siano commisurate alla pericolosità del materiale raccolto.



La nota tecnica allegata alla presente argomenta la richiesta sopra riassunta, articolandola secondo le indicazioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare DVA-2011 - 0031502 del 19/12/2011 "Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate - chiarimenti".



**EMAS**  
EUROPEAN ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME

Distinti saluti

Raffineria di Livorno

**eni spa**  
divisione refining & marketing  
Raffineria di Livorno  
Il Direttore  
(Ing. Alfredo Barbaro)

Mod. 10/01/00 - DE PROSE - Quaretti - EA. 07/29

**eni spa**  
Sede legale in Roma,  
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma  
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588  
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453



**Nota Tecnica a supporto della Richiesta di Modifica Non Sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010, regolante l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. sita nel Comune di Livorno.**

---

## **Indice**

1.	Introduzione.....	1
2.	Elementi identificativi dello stabilimento .....	3
3.	Elementi tecnici della modifica .....	3
3.1.	Descrizione della modifica, e del progetto di adeguamento delle aree di deposito rifiuti.....	3
3.2.	Non sostanzialità della modifica .....	5
3.3.	Cronoprogramma degli interventi .....	6
4.	Attestazione di versamento della tariffa istruttoria .....	6
5.	Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale .....	6

## **Appendici**

Appendice 1 Prescrizioni relative ai depositi temporanei di rifiuti di cui alla Sezione 10.7 del Parere Istruttorio dell'AIA (stralcio)

## **Allegati**

Allegato 1 ARPAT. Verbale di sopralluogo ambientale n. 34/12.

Allegato 2 Attestazione di versamento della tariffa istruttoria

---

## **1. Introduzione**

La Raffineria eni SpA Divisione Refining & Marketing di Livorno (nel seguito "la Raffineria") è intestataria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Prot. DVA-DEC-20010-0000498 del 06/08/2010 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

La Raffineria opera la trasformazione del petrolio greggio nei diversi prodotti combustibili e carburanti attualmente in commercio. In linea con le politiche di sostenibilità proprie del Gruppo, le attività produttive presso lo stabilimento sono esercitate applicando elevati standard di gestione ambientale, documentati anche attraverso il mantenimento della registrazione del Sistema di Gestione EMAS.

Come necessario per l'attività, presso la Raffineria sono allestite alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non-pericolosi. Ciascuna di tali aree di deposito temporaneo è esercitata in conformità ai requisiti della normativa generale vigente, e senza pregiudizio sull'ambiente.

In attuazione delle prescrizioni del provvedimento di AIA, nel corso del 2011 le aree di deposito temporaneo di Raffineria sono state oggetto di interventi strutturali esplicitamente tesi all'adeguamento alle "Prescrizioni sui rifiuti" di cui alla Sezione 10.7



del Parere Istruttorio Conclusivo. Secondo quanto prescritto nella stessa AIA tale piano di adeguamento era stato preventivamente comunicato l'Autorità di controllo<sup>1</sup>, come esplicitamente previsto dalla prescrizione.

Le basi normative/tecniche utilizzate in sede di progettazione degli interventi di adeguamento sono di seguito richiamate:

- D.lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (Parte IV, con part. riferimento all'art. 183 comma bb)-3))
- D.lgs. 03/12/10 n° 205 – Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE
- D.lgs. 16/01/08 n. 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale
- D.M. 5/04/06 n. 186 (con particolare riferimento alle norme tecniche incluse nell'Allegato V) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998
- D.M. 12/06/02 n.161 - Regolamento relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate
- D.M. 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.

Alla data della presente richiesta tali interventi sono in fase avanzata di completamento: si veda in proposito il verbale di sopralluogo ARPAT del 2 Marzo 2012, riportato in Allegato 1, che riferisce circa lo stato delle aree di deposito temporaneo.

Nel corso di tale sopralluogo ARPAT osservava la conformità alle prescrizioni AIA delle aree di deposito temporaneo, eccetto la mancanza di copertura di alcuni cumuli di "rottami ferrosi non pericolosi" in deposito presso l'area denominata "Parco Rottami", dovuta alla disomogeneità e dimensione dei rottami stessi.

In relazione a quanto sopra illustrato, la presente richiesta di modifica non sostanziale è riferita alla prescrizione relativa ai depositi temporanei di rifiuti di cui alla Sezione 10.7 del Parere Istruttorio dell'AIA (e riportate integralmente in Appendice 1) e, nello specifico, al requisito espresso al Quinto Punto delle stesse:

- (5) *i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;*

La Raffineria chiede pertanto di modificare tale punto prescrittivo in modo da rendere l'obbligo di copertura dagli agenti atmosferici vincolante per i soli rifiuti pericolosi, in linea con quanto previsto dal Dlgs. 152 art 183 comma bb)-3) " *il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti nel rispetto delle relative norme*

<sup>1</sup> Nota RAFLI DIR 61/82/FM del 16 Marzo 2011. Allegato C", trasmessa in ottemperanza a quanto prescritto in AIA, Sezione 10.7 del Parere Istruttorio, pag. 118.



*tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute<sup>2</sup>.*

Si premette che, come illustrato nei paragrafi successivi, tale variante non comporterà alcuna modifica degli assetti autorizzati nell'AIA esistente, non introducendo alcuna ridefinizione dei processi produttivi, della capacità produttiva o dell'assetto emissivo e non determinando quindi effetti negativi significativi sull'ambiente.

La modifica oggetto della presente istanza può considerarsi pertanto come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere l) e l-bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della nota MATTM DVA-2011\_31502 del 19.12.2011.

## 2. Elementi identificativi dello stabilimento

<b>Ragione Sociale:</b>	ENI SpA Divisione Refining & Marketing – Raffineria di Livorno
<b>Indirizzo dello stabilimento e sede operativa:</b>	Via Aurelia, 7 - 57017 Stagno (LI)
<b>Sede legale:</b>	Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Roma
<b>Referente IPPC:</b>	Dr. Ing. Luigi Cocchella
<b>Definizione della modifica richiesta:</b>	Riformulazione della prescrizione di cui al Quinto Punto del PI relativa alle caratteristiche tecnico-costruttive del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi

## 3. Elementi tecnici della modifica

### 3.1. Descrizione della modifica

La richiesta di modifica in oggetto alla presente nota tecnica riguarda la formulazione del requisito espresso al Quinto Punto delle prescrizioni relative ai depositi temporanei di rifiuti di cui alla Sezione 10.7 (pag. 117) del Parere Istruttorio dell'AIA<sup>2</sup>:

- (5) *i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;*

Nello specifico, si richiede di modificare tale punto prescrittivo in modo tale per cui l'obbligo di copertura dagli agenti atmosferici risulti vincolante per i soli rifiuti pericolosi.

A motivazione della modifica richiesta si argomenta come di seguito:

- Le garanzie tecnico-strutturali e gestionali adottate presso la Raffineria per la gestione delle aree di deposito temporaneo sono ampiamente cautelative nei confronti di fenomeni di rilascio di inquinanti: si segnala ad esempio che

<sup>2</sup> Le prescrizioni sono riportate integralmente in Appendice 1.



l'impermeabilizzazione della pavimentazione e la captazione completa del volume totale delle acque di ruscellamento, requisiti di cui al Nono ed Undicesimo Punto delle prescrizioni (Appendice 1), sono applicate a tutte le aree indistintamente rispetto alla tipologia di rifiuti in deposito

- I requisiti normativi relativi alla gestione delle aree di deposito temporaneo, finalizzati a garantire adeguati standard di salvaguardia ambientale, sono raccolti nel disposto di cui all'articolo 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 (come modificato dal DLgs 205/2010). Il disposto<sup>3</sup> include chiari riferimenti alle norme tecniche e standard progettuali, la cui applicabilità è da valutarsi in relazione alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto; non viene invece introdotto alcun requisito strutturale delle aree di deposito temporaneo basato sulla sola appartenenza dei materiali alla classe dei "rifiuti".

La legittimità della modifica prescrittiva richiesta è inoltre supportata dal fatto che presso la Raffineria sono in atto, come documentate tramite il Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 e registrato EMAS, le più appropriate misure preventive e cautelative scelte ed applicate su base volontaria ed atte a prevenire e gestire ogni possibile impatto derivante dalle attività produttive: notoriamente, un tale approccio consente il raggiungimento di standard di gestione ambientale superiori ai requisiti di legge applicabili.

Le procedure di gestione dei rifiuti della Raffineria prevedono, ad esempio, la copertura dagli agenti atmosferici dei rifiuti polverulenti, anche se non pericolosi. Al fine di mantenere la flessibilità necessaria alla conduzione quotidiana dell'attività produttiva si ritiene essenziale che tale approccio resti una scelta di corretta gestione ambientale commisurata alla significatività degli aspetti ambientali.

In relazione al caso specifico di cui al verbale ARPAT (citato), si osserva che il riferimento è relativo a cumuli di scarti ferrosi, non contaminati e destinati a recupero, posizionati su area pavimentata e dotata di sistema di raccolta acque collegato alla fognatura di stabilimento: non si identifica pertanto alcun rischio di rilascio di inquinanti

<sup>3</sup> Stralcio da: DLgs 152/06. Art. 183 comma 1:

bb) "deposito temporaneo": raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" a precise condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.



nell'aria, nel suolo o nell'ambiente idrico tale da motivare l'imposizione di onerose misure aggiuntive rispetto a quanto già in atto presso la Raffineria.

E' infatti da considerare che la copertura dei rottami ferrosi appare tecnicamente particolarmente complessa in ragione delle dimensioni dell'area in questione, dei volumi di materiale, della dimensione e degli spazi di manovra delle macchine coinvolte nella movimentazione e nel carico di rottami ferrosi anche di grossa pezzatura: elementi, nel complesso, che mal si conciliano con la presenza di una copertura fissa. Nel caso specifico, l'intervento come attualmente prescritto presenta perciò delle criticità tecnico-operative che ne rendono problematica l'implementazione, complicando anche la conseguente gestione dei rifiuti ivi accumulati.

### 3.2. Non sostanzialità della modifica

La modifica del provvedimento AIA richiesta non comporta variazioni impiantistiche, di processo, strutturali o gestionali, ma è finalizzata ad armonizzare la formulazione delle prescrizioni relative ai rifiuti incluse nel provvedimento di AIA alla pratica attualmente adottata per l'esercizio del deposito temporaneo, che avviene di fatto secondo i criteri e metodi stabiliti dal DLgs 152/06 e s.m.i, e nel rispetto dei requisiti gestionali inclusi nell'AIA medesima.

La modifica oggetto della presente istanza non introduce pertanto alcun cambiamento nella pratica di gestione dei rifiuti, né tantomeno prevede alcuna variazione dei cicli produttivi, delle materie prime impiegate, dei consumi, e del quadro emissivo autorizzato.

La richiesta si basa, in sintesi, sulle argomentazioni sopra esposte a dimostrazione che:

- le attività di raccolta dei rifiuti si svolgono in aree strutturate in piena conformità ai requisiti applicabili in ragione delle caratteristiche di pericolosità dei materiali in deposito, e
- anche in un'ottica di miglioramento continuo, l'attuale gestione dei rifiuti è già altamente efficace ai fini della tutela dell'ambiente dai rischi posti dal loro accumulo in attesa di recupero e/o smaltimento.

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che il sollevamento della Raffineria dall'obbligo di copertura dei rifiuti non pericolosi, ed in particolare dei materiali ferrosi raccolti al "parco rottami" (oggetto di specifica segnalazione di ARPAT, v. allegato), non potrà indurre alcun effetto negativo significativo sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale dei depositi temporanei di Raffineria.

La modifica in esame può dunque configurarsi come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere l) e l-bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della nota MATTM DVA-2011\_31502 del 19.12.2011.



### **3.3. Cronoprogramma degli interventi**

La modifica del provvedimento AIA qui richiesta non comporta interventi strutturali o gestionali.

Si ritiene opportuno richiamare che le aree di deposito temporaneo di stabilimento sono state oggetto degli interventi di adeguamento illustrati nel progetto "Piano di adeguamento dei depositi temporanei", presentato alle Autorità di riferimento per l'AIA il 16 Marzo 2011, secondo quanto prescritto<sup>4</sup>.

Tali interventi, esplicitamente tesi all'adeguamento dei depositi temporanei dei rifiuti di Raffineria alle prescrizioni dell'AIA, sono in avanzata fase di completamento.

### **4. Attestazione di versamento della tariffa istruttoria**

In Allegato 2 è incluso l'originale della quietanza di versamento della tariffa istruttoria, nell'importo previsto dall'art. 2 comma 5 del DM 24 aprile 2008.

### **5. Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale**

La modifica non sostanziale oggetto della presente istanza non è soggetta a Valutazione dei Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

---

<sup>4</sup> Nota RAFLI DIR 61/82/FM del 16 Marzo 2011. Allegato C

## **APPENDICE 1**

**Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA-DEC-20010-0000498 del 06/08/2010**

**Stralcio: Sezione 10.7 "prescrizioni sui rifiuti" – Deposito temporaneo**

## Prescrizioni sui rifiuti - Deposito temporaneo

*(Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA-DEC-20010-0000498 del 06/08/2010. Stralcio dalla Sezione 10.7 del Parere Istruttorio, pagg. 117-118)*

### Deposito temporaneo

*Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione. In particolare:*

- (1) *le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;*
- (2) *lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;*
- (3) *ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;*
- (4) *la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;*
- (5) *i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;*
- (6) *tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate all'impianto di trattamento reflui;*
- (7) *le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;*
- (8) *i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e travaso;*
- (9) *i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;*
- (10) *i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;*
- (11) *i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sul recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio in fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi;*

- (12) *i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;*
- (13) *il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996;*
- (14) *il deposito delle batterie al Piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;*
- (15) *deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);*
- (16) *i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono, oppure, in caso in cui il bacino di contenimento sia posto a perimetrazione di più serbatoi, il suo volume deve essere non inferiore a quello del maggiore dei serbatoi; altresì, dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario.*

## **ALLEGATO 1**

ARPAT, Verbale di sopralluogo ambientale n. 34/12  
(Classificazione DP\_LI.01.06/2.32 del 02.03.2012)



Dipartimento provinciale ARPAT di Livorno

via Marradi, 114 - 57126 Livorno

tel. 055.32061 - fax 055.6305615

www.arp.at.toscana.it - urp@arp.at.toscana.it

p.iva 04668190481

- originale  
 copia per conoscenza  
 minuta per archivio  
 unico originale agli atti

n. prot. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ DP LI.01.17.06/2.32 del 02.03.2012

a mezzo: (posta ordinaria, AR, fax, ecc.)

**ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO****VERBALE DI SOPRALLUOGO AMBIENTALE N. 34/12***Classificazione DP LI.01.17.06/2.32*

Il giorno 2 del mese di marzo anno 2012 i sottoscritti, Vania Ramacciotti con la qualifica di<sup>1</sup> UPG-TPA, Francesca Andreis (CTPE) e Massimo Lazzari (CTP) dipendenti del Dipartimento ARPAT di Livorno hanno effettuato un sopralluogo presso la Soc. ENI Divisione Refining & Marketing, con insediamento sito in Località Stagno - Collesalveti (Livorno) in Via Aurelia n° 7.

**Tipo di attività esercitata:** Raffinerie di petrolio e di gas attività IPPC 1.2

**Legale rappresentante** (si precisa Direttore della Raffineria di Livorno ENI Refining & Marketing dal 5/12/2011): Ing. Alfredo Barbaro nato a Messina il 17.04.1959 e residente, per la carica, a Stagno - Collesalveti (LI) in via Aurelia, 7.

**Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza di:**

Luigi Cocchella Referente AIA

Federico Manetti Responsabile Ambiente

**Motivo del sopralluogo :** Verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nell'Atto di Diffida di cui al Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-0000498 del 6 agosto 2010 (riferimento nota MATTM prot. DVA-2011-0029724 del 28.11.2011).

Durante il sopralluogo sono state svolte le seguenti attività:

- Verifica delle aree di deposito temporaneo (rif. Punti 1,2,3 e 4 della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011);
- Verifica dello stato di avanzamento delle attività di indagine sui fondi dei serbatoi (rif. Punto 5 della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011 e cronoprogramma delle attività di cui alla nota ENI prot. RAFLI DIR 61/12/FM del 26/01/2012);
- Verifica dello stato di avanzamento delle attività di adeguamento dei dispositivi di trasporto in quota delle apparecchiature per il controllo delle emissioni in atmosfera (rif. Punto "6" della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011).

In particolare si riporta di seguito quanto riscontrato.

**RIFIUTI (rif. Punti 1,2,3 e 4 della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011)**<sup>1</sup> Specificare il Profilo professionale e l'eventuale qualifica di UPG.

Il Sistema di gestione ARPAT  
 è certificato secondo la norma  
 UNI EN ISO 9001 : 2008  
 Registrazione n. 3198 - A

Regione Toscana





Durante il sopralluogo sono state visionate le aree di deposito temporaneo dei rifiuti denominate Parco Rifiuti, Parco Rottami, Parco Terre, Blender Oil e Parco Catalizzatori.

Ogni area è confinata con accesso mediante cancello chiuso con lucchetto. All'esterno di ogni area è presente un cartello con l'indicazione dei comportamenti da tenere nell'area. I rifiuti stoccati sono separati per tipologia mediante cassoni coperti o zone delimitate da new jersey e sono identificati mediante apposito cartello (con indicazione del codice CER e della pericolosità del rifiuto con pittogrammi).

Relativamente alle coperture è stato verificato che tutti i rifiuti sono stoccati in cassoni chiusi oppure sono coperti con teli impermeabili in materiale plastico bloccati a terra mediante sacchi di sabbia, ad eccezione di alcuni cumuli di rottami presenti nel parco "Rottami". Inoltre nel parco Rifiuti è stata realizzata una copertura fissa con parti scorrevoli che al momento del sopralluogo risultava dedicata allo stoccaggio di big bag contenenti lana di roccia (CER 170603).

E' stato verificato sia visivamente che mediante la verifica della quarta copia del formulario di identificazione, l'avvenuto smaltimento dei cumuli di rifiuti miscelati e non identificati al momento del controllo AIA di ottobre 2011. In particolare sono stati smaltiti presso ditta autorizzata (Teseco S.p.A.):

- reti metalliche con residui di lana di roccia (CER 160213\*) dell'area Parco Terre;
- sabbia contaminata (CER 120116\*) dell'area Parco Rifiuti;
- stracci ed indumenti contaminati da idrocarburi (CER 150202\*) dell'area Parco Rifiuti;
- plastica, vetro, legno contaminati (CER 170204\*) dell'area Parco Rifiuti.

**VERIFICA DELLO STATO DEL FONDO DEI SERBATOI (rif. Punto 5 della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011 e cronoprogramma delle attività di cui alla nota ENI prot. RAFLI DIR 61/12/FM del 26/01/2012)**

Durante il sopralluogo è stato verificato che sono stati ispezionati i serbatoi S280 e S330. Rispetto al cronoprogramma presentato con nota RAFLI DIR 61/12/FM del 26.01.2012 è stata anticipata l'ispezione ai serbatoi suddetti in sostituzione del serbatoio S608 per ragioni produttive. I serbatoi S277, S228 e S260 restano programmati entro il 31 marzo 2012.

**ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI TRASPORTO IN QUOTA (rif. Punto "6" della nota ISPRA prot. N. 003/652 del 10/11/2011)**

E' stato verificato che la Società ha ricevuto il giorno 1/03/2012 n.3 paranchi idonei per il trasferimento del materiale alle postazioni di prelievo delle emissioni gassose ai seguenti camini:

- Camino E1 Topping;
- Camino E4 Plat;
- Camino E7 Lube.

I dispositivi di cui sopra sono stati visionati personalmente da ARPAT.

Durante il sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che sono riportati nel rapporto fotografico di cui all'allegato 1.

Durante il sopralluogo è stata richiesta la seguente documentazione:

1. Copia della Bolla di trasporto dei paranchi acquistati presso Ferramenta Ravennate S.r.l.;
2. Copia dell'ordine di consegna dei lavori di montaggi elettrici finalizzati alla posa in opera dei paranchi al camino Lube e ai camini Topping e Plat;

Dipartimento provinciale ARPAT di Livorno  
via Marradi, 114 - 57126 Livorno  
tel. 055.32061, fax 055.5305615 - p.iva 04686190481  
www.arpal.toscana.it - urp@arpal.toscana.it



3. Copia di un disegno tecnico che illustra il dispositivo di sollevamento nella sua collocazione operativa;
4. Report di ispezione serbatoio S280;
5. Permesso di lavoro n.246763 del 1/03/2012 per l'esecuzione del controllo al serbatoio S330 e report provvisorio dell'esito delle prove.

La documentazione di cui ai punti da 1 a 5 è stata acquisita in copia da ARPAT.

La società dichiara che la mancata copertura dei rottami ferrosi non pericolosi presenti nel parco Rottami sono legate a difficoltà tecniche a causa della dimensione e disomogeneità dei rottami stessi.

Il presente verbale, costituito da n. 3 pagine, viene redatto in n. 3 copie, di cui n. 1 viene rilasciata al referente AIA, Ing. Luigi Cocchella (ENI) che legge, conferma e sottoscrive.

Il presente verbale viene concluso e sottoscritto il giorno 02/03/2012 alle ore 13.30.

I verbalizzanti

  
L. Cocchella  
Monimofona

La parte  
